

Comune di Malcesine

Provincia di Verona – Lago di Garda



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 30/04/2021

Con la disciplina prevista dai commi da 816 a 836 della legge 160/2019, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone».

I successivi commi da 837 a 847 della legge 160/2019 disciplinano l'istituzione da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

I due nuovi canoni sostituiscono: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. I due nuovi canoni sono comunque comprensivi di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Lo schema di regolamento appresso proposto è stato redatto sulla base delle disposizioni normative e delle interpretazioni sussistenti alla data del 15/11/2020. Tuttavia, considerata la complessità della materia, le difficoltà interpretative e la probabile evoluzione futura, si richiama l'attenzione sulla possibilità che lo schema di regolamento subisca delle importanti modifiche e/o integrazioni in base alle novità o alle interpretazioni che sopravverranno. Lo schema va quindi esaminato in maniera attenta e va utilizzato come punto di partenza da personalizzare da parte dei singoli enti in base alle singole necessità o specificità.

Questa regola vale sempre ma in particolare per l'istituzione di questa nuova entrata, caratterizzata da una normativa nazionale molto carente, e una conseguente esigenza di disciplina regolamentare molto forte e dettagliata. Si aggiunga poi che la storia e l'organizzazione di ciascun Ente porterà a costruire un regolamento comunale unico, come un vestito fatto su misura, nel quale ciascun Comune tradurrà procedure e scelte nell'enunciato regolamentare in modo aderente al proprio territorio e alle dinamiche registrate nella gestione dei precedenti prelievi.

Infine si segnala come nella stesura del regolamento si è tenuto conto della volontà del legislatore di semplificare il quadro normativo e rendere effettivamente "unico" il prelievo attraverso la previsione di una sola tariffa per entrambe i presupposti.

Le norme prevedono tuttavia diverse modalità di determinazione del canone. Il comma 824 stabilisce che "per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione". Il comma 825 stabilisce invece che "per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il

canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi". È quindi evidente come l'operazione di sintesi dei due prelievi risulti poco agevole atteso anche il principio dell'invarianza di gettito enunciato dal comma 817. Al fine di consentire un raccordo tra l'attuale assetto impositivo e il nuovo prelievo si è quindi previsto l'utilizzo di coefficienti moltiplicatori per l'occupazione e di riduzioni per le esposizioni pubblicitarie (essendo l'unico margine di manovra consentito e non potendo il regolamento incidere sulla modalità di integrazione del presupposto riservata alla legge istitutiva ai sensi dell'art. 23 della Costituzione).

Tale operazione potrebbe essere di difficile applicazione e potrebbe risultare necessario individuare distinte tariffe per l'occupazione di suolo pubblico e per la esposizione pubblicitaria, utilizzando appositi coefficienti di riduzioni da declinare in apposito allegato.

INDICE

Titolo I – Disposizioni Sistematiche

- Art. 01 - Ambito e finalità del Regolamento
- Art. 02 – Definizioni e disposizioni generalità
- Art. 03 - Presupposti del canone
- Art. 04 – Soggetto obbligato

Titolo II – Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico

- Art. 05 – Istanze per l’occupazione di suolo pubblico
- Art. 06 – Tipi di occupazione
- Art. 07 – Occupazioni occasionali
- Art. 08 – Occupazioni di urgenza
- Art. 09 – Atto di concessione o autorizzazione – contenuto e limiti
- Art. 10 – Obblighi del Concessionario
- Art. 11 – Modifica, sospensione e revoca d’ufficio
- Art. 12 – Decadenza ed estinzione della concessione
- Art. 13 – Occupazioni Abusive

Titolo III – Procedimento Amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche

- Art. 14 – Istanze per messaggi pubblicitari
- Art. 15 – Tipologie di impianti pubblicitari
- Art. 16 – Istruttoria Amministrativa
- Art. 17 – Procedure
- Art. 18 – Titolarità e subentro nelle autorizzazioni
- Art. 19 – Rinnovo proroga e disdette
- Art. 20 – Revoca, mancato o ridotto utilizzo dell’autorizzazione
- Art. 21 – Decadenza ed estinzione dell’autorizzazione
- Art. 22 – Rimozione della pubblicità
- Art. 23 – Le esposizioni pubblicitarie abusive
- Art. 24 – Il piano generale degli impianti pubblicitaria

Titolo IV – Tariffe canone, riduzioni esenzioni

- Art. 25 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
- Art. 26 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
- Art. 27 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblicitari
- Art. 28 – Determinazione delle tariffe annuali
- Art. 29 – Determinazione delle tariffe giornaliere
- Art. 30 – Determinazione del canone
- Art. 31 – Occupazioni non assoggettate al canone
- Art. 32 – Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità
- Art. 33 – Agevolazioni sul canone per l’occupazione di suolo pubblico

Titolo V – Pubbliche Affissioni

- Art. 34 – Gestione del servizio pubbliche affissioni
- Art. 35 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni
- Art. 36 – Riduzione del canone pubbliche affissioni
- Art. 37 – Esenzione del canone pubbliche affissioni
- Art. 38 – Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

Titolo VI – Riscossione, accertamenti e sanzioni

- Art. 39 – Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 40 – Accertamenti – recupero canone
- Art. 41 – Sanzioni
- Art. 42 – Sanzioni accessorie a tutela del demanio pubblico
- Art. 43 – Autotutela
- Art. 44 – Riscossione coattiva

Titolo VII – Particolari tipologie di occupazione

- Art. 45 – Occupazione con impianti di distribuzione di carburante
- Art. 46 – Terreni gravati da uso civico
- Art. 47 – Attività edile
- Art. 48 – Parcheggi autovetture
- Art. 49 – Disciplina per rilascio concessione di occupazione suolo annesso ai pubblici esercizi con tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere e norme generali di esposizione .
- Art. 50 – Aree a terra in zona portuale

Titolo VIII – Particolari tipologie di esposizione pubblicitarie

- Art. 51 – Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “ Camion vela “
- Art. 52 – Pubblicità realizzata su carrelli supermercati
- Art. 53 – Freccie direzionali – Pre insegne
- Art. 54 – Locandine
- Art. 55 – Striscioni e gonfaloni
- Art. 56 – Dichiarazioni per particolari fattispecie
- Art. 57 – Regime transitorio
- Art. 58 – disposizioni finali

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Malcesine del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "Hcanone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali ;
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo

scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizio, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Territorio comunale. Appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune le strade, i corsi, le vie, le piazze, i parcheggi ed ogni altra area ad uso pubblico, destinata alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio, aree da adibirsi ad attività commerciali ed artigianali nella zona demaniale portuale a terra .

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i

messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

c) Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata. Fermo restando il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 **Soggetto obbligato**

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 24, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 12, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5 **Istanze per l'occupazione di suolo pubblico**

1. Chiunque intenda occupare, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, nel territorio comunale spazi ed aree, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio competente, a seconda della necessità e della tipologia di occupazione :

a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di occupazione a titolo gratuito di spazi ed aree pubbliche a scopo benefico da parte di Onlus ;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio per occupazione a titolo gratuito di spazi ed aree pubbliche per propaganda elettorale nei casi e con le modalità previste dalla legge;

c) domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione in tutti gli altri casi .

2. La domanda di cui sopra, in carta legale, con salvezza delle esenzioni di legge, e la dichiarazione sostitutiva, esente dalla carta legale devono essere presentate tramite il SUAP-sportello unico per le imprese e i cittadini oppure, con riguardo ad occupazioni temporanee richieste per attività a scopo benefico tramite posta certificata (PEC) .

3. La domanda e la dichiarazione sopra citata, devono contenere quanto previsto nella modulistica; qualora quest'ultima risulti incompletata, o mancante di uno o più dati essenziali ai fini dell'istruttoria, o non sia prodotta sulla prevista modulistica o non sia pervenuta entro i termini indicati, sarà dichiarata inaccoglibile.

4. Con riguardo ai mezzi ed attrezzature mobili, in caso di occupazioni permanenti i titolari di pubblici esercizi che intendono esporre tavoli, sedie o altro sul suolo pubblico dovranno documentare adeguatamente, oltre al tipo, alla dimensione e al numero degli stessi, una soluzione di arredo urbano, da realizzarsi con strutture adatte a delimitare decorosamente il suolo pubblico oggetto della richiesta: detti mezzi ed attrezzature (fioriere od altro), dovranno essere dettagliati nelle misure, forme e colori a mezzo di allegata idonea documentazione grafica e/o fotografica al fine dell'esame da parte di apposita conferenza dei servizi .

5. Per quanto riguarda le esposizioni di menù o simili, i prezzi praticati dovranno essere esposti tramite un unico listino da realizzarsi su targa mono facciale, priva di foto o disegni da montarsi preferibilmente su treppiede: non sarà autorizzata l'esposizione di cartelli o listini scritti a mano o di non chiara lettura .

6. Il suolo pubblico concesso può essere delimitato con apposite borchie metalliche predisposte dai competenti organi comunali; tali delimitazioni dovranno essere scrupolosamente rispettate dal concessionario : lo sconfinamento dagli spazi concessi per tre volte renderà obbligatoria la revoca del suolo concesso . Il provvedimento amministrativo comunale autorizza solo l'occupazione di suolo pubblico e, pertanto, il concessionario dovrà munirsi di tutte le altre eventuali necessarie autorizzazioni, per qualsiasi altra esposizione, come bacheche a muro e non organi di illuminazione, ombrelloni e tende, griglie, mezzi pubblicitari di vario tipo, etc., anche se insistenti su suolo privato .

7. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se ed in quanto ritenuto necessario dall'ufficio competente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro .

8. Le spese per imposte, tasse, diritti e quelle inerenti o conseguenti al rilascio dell'atto di concessione, registrazione compresa ove richiesta, sono ad esclusivo e totale carico del titolare del medesimo atto.

Articolo 6

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di suolo pubblico, ai fini del presente regolamento, si dividono in permanenti e temporanee . Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti . Tutte le altre occupazioni sono temporanee .

2. Le richieste di occupazione temporanea provenienti da qualunque soggetto, pubblico o privato, data la possibile eterogeneità dei modi, dei contenuti e dei fini, saranno comunque valutate dalla Giunta in ordine alla compatibilità con gli eventi già programmati, ed in ogni caso al fine di tutelare l'ordine, la sicurezza, il decoro e la quiete pubblica.

Articolo 7

Occupazioni occasionali

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori ad 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 mc, e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempre che non abbia durata superiore a 6 ore, salvo che per le stesse sia data comunicazione al competente ufficio comunale .

Art. 8 Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazione di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria .
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dar immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale il quale provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni previste nel regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada .
4. Le occupazioni di urgenza sono esentate dal pagamento del canone ;
5. Si considera d'urgenza l'occupazione solo nelle prime 24 ore .

Art. 9 Atto di concessione o autorizzazione – contenuto e limiti

1. La durata della concessione per le occupazioni permanenti ha la validità massima di anni 6 (sei) con scadenza al 31 dicembre del sesto anno. Per ottenere il rinnovo l'interessato dovrà presentare istanza in bollo, con la stessa procedura prevista per il rilascio di una nuova concessione, almeno 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza originaria. Nel conteggio delle superfici da concedere dovranno essere considerate eventuali altre concessioni in essere già presenti nella medesima strada o piazza posta frontalmente o lateralmente. Le concessioni dovranno adeguarsi anche nei termini di scadenza. E' escluso il tacito rinnovo della concessione.
2. I plateatici vengono concessi con facoltà dell'Amministrazione di revocarli in ogni tempo o di sottoporli a limitazioni qualora il plateatico sia fonte di disturbo alla quiete pubblica o di intralcio alla viabilità e comunque per ogni altro motivo di pubblico interesse. Resta sempre ferma la facoltà per il Comune di imporre nuove condizioni e prescrizioni – anche durante il corso della autorizzazione – nonché lo spostamento, la rimozione di impianti e strutture per motivate ragioni di pubblico interesse derivanti da esigenze di tutela del paesaggio, della viabilità, della sicurezza e ciò senza obbligo di indennizzo.
3. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda e provvede ad acquisire dagli Uffici o Settori Comunali competenti i necessari pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della relativa richiesta, trascorsi inutilmente i quali si intenderanno acquisiti favorevolmente. Il responsabile del procedimento, ai fini dell'istruttoria, valuta l'opportunità di indire apposita Conferenza di Servizi o di richiedere il parere di altri Uffici, Settori od Autorità esterni al Comune. Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio o diniego della concessione è di 60 giorni in caso di occupazione permanente, di 15 giorni in caso di occupazione temporanea. I predetti termini sono interrotti da richieste di integrazione della documentazione e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento della stessa. Qualora entro 60 giorni dalla richiesta di integrazione non pervenga all'ufficio competente la relativa documentazione, la domanda viene archiviata.

4. La concessione è valida esclusivamente per la durata, per il suolo, per lo spazio, per lo scopo e per i mezzi e le attrezzature in essa specificati . Gli effetti della concessione, compresa la durata, decorrono dalla data indicata dalla medesima .
5. E' facoltà del Comune vietare, in ogni caso l'occupazione per motivi di interesse pubblico, viabilità, decoro ambientale e in contrasto con disposizione di legge o regolamentari . Il competente funzionario responsabile ha sempre facoltà di rigettare le richieste di concessione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di estetica o di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della sicurezza stradale, dei pubblici servizi, dell'ordine pubblico o della pubblica tranquillità . Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune relative ai tributi sui rifiuti . Non si considera moroso chi aderisca ad una piano di rateazione e provveda al versamento della rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito . In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
6. Nel caso di occupazioni di suolo pubblico che comportino la messa in pristino dei luoghi al termine della autorizzazione o da cui possono derivare danni al demanio o patrimonio indisponibile comunale o a terzi, o, infine, in particolare motivate circostanze che lo giustifichino, è prescritto il versamento di un deposito cauzionale infruttifero in denaro, adeguato al caso, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento . La restituzione avrà luogo a seguito di accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale non oltre 6 mesi dalla conclusione del lavoro .
7. L'atto di autorizzazione comunale all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla occupazione, dovendo egli procurarsi, a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte che a richiesta dovrà esibire .
8. In tutti i casi l'autorizzazione si intende accordata con la facoltà per il comune di imporre in ogni momento nuove condizioni e prescrizioni – anche durante il corso dell'autorizzazione stessa - nonché lo spostamento, la rimozione di impianti e strutture per motivate ragioni di pubblico interesse affinché tali nuove condizioni e prescrizioni siano imposte durante i mesi di chiusura invernale degli esercizi .
9. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale. In caso di affitto d'azienda, la concessione sarà aggiornata aggiungendo il nominativo dell'affittuario. Il proprietario dell'azienda e l'affittuario rimarranno, sino alla scadenza della concessione, obbligati in solido al pagamento del canone annuale per l'occupazione del suolo secondo le scadenze previste dal Regolamento o dalla concessione e delle eventuali sanzioni rilevate.
10. Nell'atto di concessione dovranno essere indicati:
- la durata;
 - l'ubicazione e le misure dell'area e/o spazio concesso;
 - l'uso cui l'occupazione è destinata e l'attività svolta;
 - le condizioni generali e/o speciali alle quali il Comune subordina la concessione;
 - le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima;
 - l'importo del canone dovuto.

Articolo 10

Obblighi del Concessionario

1. il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di :
- a) limitare l'occupazione all'area assegnata rispettando le misure ed i confini indicati nella concessione ;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita ;
 - c) occupare l'area e/o lo spazio esclusivamente con quanto indicato in concessione e svolgervi solo le attività esplicitate nella concessione stessa ;
 - d) non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni ;

- e) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo e/o gli spazi concessi ed i mezzi con i quali è consentito l'utilizzo dell'area, con particolare riguardo ai fiori o alle piante poste nelle fioriere che dovranno essere curate ;
 - f) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata . In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese ;
 - g) esibire su richiesta degli organi addetti al controllo (polizia locale o altre forze di polizia) o al personale dei competenti uffici appositamente autorizzati, l'atto di concessione che legittima l'occupazione ;
 - h) versare alle scadenze stabilite il canone previsto ;
 - i) rispettare le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di tutela dell'inquinamento acustico ;
 - j) costituire la cauzione eventualmente prevista dall'atto di concessione ;
 - k) limitare a 150 cm l'altezza degli espositori di merci; possono essere autorizzate altezze superiori, fino ad un massimo di 190 cm, solo in adiacenza del muro dell'esercizio con una profondità massima di 60 cm, tenendo conto delle necessità commerciali, con riguardo ai specifici articoli, secondo le prescrizioni di cui all'art. 12 comma 1 lett. K con salvaguardia architettonica dello spazio urbano in cui vengono inseriti . Non sarà ammessa l'esposizione di merce appesa ai muri o alle tende parasole. Ai titolari di esercizi commerciali è fatto divieto di collocare sul suolo in concessione elementi di esposizione per merce non conforme ai normali usi e necessità, intendendo per tali : cassette, contenitori di cartone, stuoie. Eventuali pedane in legno saranno concesse al solo scopo di permettere l'esposizione in strade con pendenza ;
 - l) non è consentito alcun tamponamento con bande laterali e/o frontali ; eventuali bande mobili e provvisorie, saranno autorizzate per lo stretto tempo necessario a garantire adeguata protezione solare per prodotti alimentari deperibili ;
 - m) non è consentita la vendita diretta per asporto (qualora il concessionario sia titolare di licenza commerciale in sede fissa) ;
 - n) sul suolo concesso è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento e di intrattenimento quali ad esempio videogiochi o simili .
2. Il suolo pubblico occupato non deve essere adibito ad uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione .nelle occupazioni direttamente e fisicamente collegate ad esercizi di somministrazione non potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, salvo attrezzature strettamente funzionali ad un corretto svolgimento dell'attività di ristorazione (con esclusione dei Bar frigorifero in genere) da verificarsi caso per caso (pass/guèridon con altezza massima di 110 cm).
3. Il titolare della concessione assume ogni responsabilità per eventuali danni, al comune o a terzi, derivanti dall'occupazione .
4. Qualora dall'occupazione derivano danni al suolo oggetto della concessione il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese . In caso contrario provvederà il comune con addebito delle spese .
5. Qualsiasi spesa inerente e conseguente al rilascio dell'atto di concessione è ad esclusivo e totale carico del titolare del medesimo atto .
6. Le concessioni di aree e/o spazi pubblici , qualora nell'atto non sia specificato un diverso e limitato periodo, si intendono concesse per l'esercizio dell'attività durante tutto l'arco dell'anno .
7. Rimane a carico del concessionario l'obbligo di mantenere in ordine l'area assegnata, durante i periodi brevi di chiusura dell'esercizio . E' obbligo altresì del concessionario stesso rimuovere i mezzi e le attrezzature durante le chiusure prolungate, superiori a 15 giorni, senza diritto a rimborsi di canone. In quest'ultimo caso l'area concessa dovrà rimanere sgombera essendo vietato l'accatastamento di tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere e quant'altro .

Articolo 11

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Eventuali modifiche formulate dal concessionario, in aumento o in diminuzione, della superficie del plateatico già concesso, potranno essere richieste inoltrando la domanda con lo modalità di cui all'art. 5, a partire dalla data del 1 ottobre fino al 30 novembre, con validità per l'anno successivo . Non sarà dato corso a domande pervenute prima e dopo i due mesi indicati, salvo particolari disposizione di Legge o per decisione della Giunta comunale in casi motivati .
2. Il Comune può in qualsiasi momento, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato. Il provvedimento di modifica, sospensione o revoca della concessione è efficace dalla data di notificazione al concessionario .
3. Il provvedimento di cui al comma precedente, è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato con congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati . Decorso inutilmente tale termine l'ufficio competente si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione .
4. La modifica, la sospensione o la revoca del provvedimento di concessione, disposte dal Comune, danno diritto solamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione di interessi, limitatamente al periodo non usufruito, computato, in giorni, risultante dal provvedimento. Tale rimborso, su richiesta del concessionario, potrà essere computato in diminuzione del canone per gli anni successivi, ovvero, in diminuzione del canone eventualmente ancora dovuto per l'annualità in corso .
5. La concessione viene sospesa fino a sette giorni per recidiva nella violazione delle prescrizioni in essa contenute o delle disposizioni di legge e regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo pubblico . La recidiva si verifica quando sia stata commessa la stessa violazione per tre volte entro 12 mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione . In caso di ulteriore violazione verificatasi dopo la notifica del provvedimento di sospensione sopra citato, ed entro 12 mesi dalla stessa, è dichiarata la decadenza della concessione .
6. La concessione è inoltre, sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni :
 - a) agli arredi e agli impianti autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
 - b) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o cose e/o vengano meno le condizioni igienico sanitarie;
 - c) i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione .
7. Il provvedimento di sospensione è adottato dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa; il formale provvedimento è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità .
8. I presupposti di fatto per l'applicazione del suddetto provvedimento sono accertati dagli organi di Polizia, che trasmettono le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti .
9. Nel caso della sospensione di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione, fermo restando che il concessionario non ha diritto al rimborso del canone già corrisposto né a rideterminazione del canone dovuto .
10. La concessione è revocata per rilevato omesso pagamento anche parziale del canone, previa diffida a regolarizzare entro il termine di 60 (sessanta) giorni .

11. Il provvedimento di concessione è soggetto a decadenza nei casi espressamente previsti dalla Legge .

12. I provvedimenti di cui ai commi precedenti spettano al responsabile competente al rilascio della concessione .

Articolo 12

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione :

a) Le reiterate violazioni da parte del concessionario, o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato, nonché di norme di legge e regolamentari in materia di occupazione di suoli ;

b) Il mancato pagamento del canone stabilito, di eventuali penalità nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario e collegati all'occupazione concessa, entro i termini previsti .

c) L'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o dei beni pubblici concessi;

d) Il mancato pagamento della tassa sui rifiuti dovuta dal concessionario per la medesima attività oggetto di concessione .

2. La decadenza opererà quando il titolare della concessione, ricevuta formale diffida del competente ufficio, non vi adempia nei termini indicati .

3. Il provvedimento di decadenza della concessione sarà notificato agli interessati con apposito atto .

4. Sono cause di estinzione della concessione :

a) La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario ;

b) La sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario .

5. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza o per quello successivo all'estinzione della concessione, il canone già versato non sarà restituito né spetteranno riduzioni del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo .

6. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione . In caso non ottemperi a ciò, l'ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente .

Articolo 13

Occupazioni abusive e difformi

1. Le occupazioni realizzate senza la prescritta concessione o in eccedenza rispetto alle superfici concesse, sono considerate abusive; Sono inoltre, considerate abusive le occupazioni revocate, sospese, decadute, estinte, cessate, scadute e non rinnovate per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre termini stabiliti per tali casi .

2. In caso di occupazioni abusive, nonché in caso di occupazioni realizzate in difformità alle disposizioni dell'atto di concessione, l'Ufficio di Polizia Locale, provvede alla contestazione delle relative violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative stabilite dal D.lgs 30/04/1992 n. 285 “ Nuovo Codice della Strada “ , disponendo la rimozione immediata dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici .

3. Qualora l'occupazione sia tale da non consentire lo sgombero immediato o l'immediato rispetto delle prescrizioni, con il provvedimento di cui al comma precedente, può essere assegnato un congruo termine entro cui provvedere . Decorso inutilmente tale termine la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito agli occupanti di fatto delle relative spese, nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi . Inoltre, l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di eventuale altra concessione .

4. Resta comunque a carico del concessionario o dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione .

5. Alle occupazioni abusive e a quelle difformi, si applicano le penalità, indennità, le sanzioni e gli interessi secondo quanto previsto dall'art. 42 del presente regolamento .

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 14 Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. .

4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dall'eventuale Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

6. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse

nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

9. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 15 **Tipologie di impianti pubblicitari**

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

- **Insegna di esercizio:**

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

- **Insegna pubblicitaria:**

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

- **Pubblicità su veicoli e natanti:**

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofiltranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

- **Pubblicità con veicoli d'impresa:**

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

- **Pubblicità varia:**

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodottrici messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori

e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

- **Impianti pubblicitari:**

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

- **Impianto pubblicitario di servizio:**

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

- **Impianto di pubblicità o propaganda:**

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

- **Preinsegna:**

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 16 **Istruttoria amministrativa**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale null osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci (altro) giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.

10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
- b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate .

13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 17 **Procedure**

1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.
3. Il diniego deve essere espresso e motivato.

Articolo 18

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 13 comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 19

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

5. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 20

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 21

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 22

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 23

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 24

Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
2. I criteri per la stesura di un eventuale piano generale sono i seguenti:
 - a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
 - b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.

- c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale
- d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.

TITOLO IV - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 25

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressi in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore . Le occupazioni insistenti su di una superficie inferiore ad 1 mq. o ml. sono considerate convenzionalmente pari a 1 mq. o 1ml.
2. Ove più occupazioni, purché della stessa natura, insistano ciascuna su area pubblica distinta, il canone per dette singole occupazioni è determinato cumulativamente, sommando le relative superfici e provvedendo quindi all'eventuale arrotondamento delle frazioni all'unità di misura superiore .
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione ortogonale al suolo dello stesso, in base alla superficie della minima figura geometrica che lo contiene .
4. Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico a mezzo di vetrine o altri corpi sospesi sono soggette a concessione ed al pagamento del canone solo se aggettanti almeno 10 cm. dal vivo del muro. In tal caso la superficie è determinata come al comma precedente .
5. Per le occupazioni con fioriere, la superficie da computare è quella effettivamente occupata dalle fioriere medesime, salvo il caso in cui la superficie da computare è quella complessivamente delimitata dalla fioriere stesse .
6. Durante le manifestazioni non si computano le superfici occupate da veicoli destinati al ricovero di merci e persone .
7. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati-o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
 - f) tipologia di attività esercitate;
 - g) coefficienti moltiplicatori per "concessioni in affittanza".
8. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
9. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 26

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 27

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici e spazi pubblicitari

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su 3 categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.
3. Per i canoni esposizioni pubblicitarie viene individuata una categoria unica per tutto il territorio comunale "allegato B".

Articolo 28

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la seguente classificazione la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 30, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 29

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale .
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 30, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati con deliberazione di Giunta .

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 30 **Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta e' maggiorata del 100 per cento.
4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto
7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
8. La determinazione delle tariffe viene determinata in conformità all'allegato C .

Articolo 31 **Occupazioni non assoggettate al canone**

Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):

1. Le occupazioni effettuate dallo Stato dalle Regioni, dalle Province dai Comuni e loro consorzi (nonché da eventuali loro appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da Enti religioso per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. C) del DPR 22/12/1986 n. 917 per finalità istituzionali .

2. Le occupazioni effettuate da associazioni ed istituzioni carie senza fini di lucro o a scopo benefico ;
3. Le occupazioni occasionali ;
4. Le occupazioni realizzate con griglie, lucernari, vetrocementi, tende fisse o retrattili, balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile ;
5. Le occupazioni che non si protraggano per più di sessanta minuti ;
6. Le occupazioni per i parcheggi destinati a soggetti portatori di handicap nonché qualsiasi occupazione realizzata per favorire i medesimi ;
7. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, le aste delle bandiere ;
8. Le occupazioni da parte dei messi destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione o da parte di taxi nelle aree pubbliche a ciò destinate ;
9. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci ;
10. Le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima ;
11. Le occupazioni di aree cimiteriali ;
12. Le occupazioni temporanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili ;
13. Le operazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potature di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore ;
14. Le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi ;
15. occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative di carattere politico, purché non eccedenti i 10 mq ;
16. le occupazioni con cabine telefoniche e cassette per il servizio postale ;
17. qualsiasi occupazione effettuata con il patrocinio del Comune di Malcesine ;
18. le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a 24 ore ;

Articolo 32

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50 .
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 33

Agevolazioni

1. le attività commerciali e i pubblici esercizi titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico permanente, ad esclusione delle occupazioni effettuate dal mercato settimanale, potranno ottenere una riduzione della tariffa nella misura del 20% nel caso i giorni di apertura dell'attività o dell'esercizio siano superiori o uguali a 280 (duecentottanta) nell'arco dei 12 mesi dal 1 gennaio a 31 dicembre . A tal fine il giorno di chiusura settimanale si considera come giorno utile di apertura .
2. Per accedere alla riduzione prevista dal comma 2, il richiedente deve presentare entro il 28 febbraio di ciascun anno su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente la richiesta di agevolazione e la dichiarazione che la propria attività sarà aperta i giorni necessari per ottenere la riduzione della tariffa indicando i periodi e i giorni di apertura per gli opportuni controlli . La riduzione sarà applicata dalla tariffa dell'anno in corso .
3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo il richiedente dovrà produrre all'ufficio competente copia delle documentazioni comprovanti l'effettiva apertura dell'attività commerciale o del pubblico esercizio per i periodi stabiliti dal comma 2 ed ogni altra documentazione che l'ufficio ritenesse utile al fine dell'accertamento dell'effettivo periodo di apertura ed esercizio dell'attività .
4. Nel caso di mancata presentazione della documentazione, di rifiuto alla richiesta di presentazione della documentazione oppure nel caso in cui si accertasse da parte degli organi preposti al controllo, che l'attività commerciale o il pubblico esercizio non è stato aperto nel periodo richiesto, l'ufficio competente provvederà a notificare la richiesta di conguaglio del canone dovuto, calcolato senza le agevolazioni e con l'aggiunta delle sanzioni previste per omesso o ritardato pagamento, previste nel presente regolamento .
5. In occasione di manifestazioni di particolare rilievo, qualificate tali dalla Giunta Comunale, sono previste riduzioni tariffarie dal 10% al 90 % .
6. la giunta comunale con proprio atto determinerà la misura delle riduzioni di cui al comma precedente .

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 34

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizione regolamentari di cui all'art. 27 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi e' così determinata:
 - a) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 70 per cento.
 - b) Per le affissioni di natura commerciale il 30 per cento.

Articolo 35

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione e' quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie nell'allegato del presente regolamento.

3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;

Articolo 36 **Riduzione del canone Pubbliche Affissioni**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione .
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Articolo 37 **Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni**

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- h) la pubblicità relativa alle manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio del Comune di Malcesine o la partecipazione degli enti pubblici territoriali .
- i) Pubblicità o affissioni fino a 5 mq che avvengono nella propria sede.

Articolo 38

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario e' tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 39

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il versamento alla prima annualità va eseguito, in unica soluzione, all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento .
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, salvo diverse previsioni motivate della Giunta Comunale, il versamento va effettuato entro il 30 giugno di ciascun anno, se tale data cade in giorno festivo, il versamento va fatto entro il primo giorno feriale successivo .
3. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, presso la Tesoreria Comunale, con arrotondamento all'euro superiore .

4. Il canone deve essere corrisposto ad anno solare in unica soluzione ovvero, qualora l'importo sia superiore a Euro 1.000,00, può essere versato in tre rate uguali, senza interessi, aventi scadenza il 30 aprile, il 30 giugno e 31 agosto; l'importo sarà calcolato : prima rata 20%, seconda e terza rata 40% cadauna .
5. Per le occupazioni temporanee il canone può essere versato all'atto di rilascio della concessione in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione. Diverse modalità saranno valutate caso per caso dal Responsabile del Procedimento .
6. Il canone non è dovuto per importi inferiori a Euro 12,00 .
7. Chi pone fine volontariamente all'occupazione permanente o temporanea prima della scadenza stabilita nell'atto di concessione, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al competente ufficio e non ha titolo alla restituzione del canone .
8. In caso di subentro nella concessione a carattere permanente, in assenza di variazioni sostanziali nel contenuto della stessa, gli interessati dovranno prestarne richiesta di subentro al competente ufficio, il quale, verificata la sussistenza degli eventuali requisiti necessari per l'esercizio dell'attività in capo al richiedente e l'assenza di eventuali condizioni ostative, provvede al rilascio della concessione alle stesse condizioni di quella rilasciata al precedente concessionario .
9. In caso di subentro in corso d'anno, il canone già versato anticipatamente dal precedente concessionario sarà computato in diminuzione del canone totale dovuto per l'intero anno . l'eventuale quota residua, non ancora versata, è dovuta dal subentrante .
10. Se, in caso di subentro, dovessero presentarsi variazioni sostanziali nel contenuto della concessione, gli interessati dovranno produrre domanda per il rilascio di nuova concessione, con le stesse modalità previste nel regolamento .
11. Nelle more dell'istruttoria della domanda di subentro, il subentrante in possesso dei requisiti professionali eventualmente previsti potrà proseguire nell'utilizzo dell'occupazione alle medesime condizioni previste nel precedente atto di concessione ;
12. le concessioni temporanee possono essere prorogate. In tal caso il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta . La richiesta di proroga deve contenere gli estremi della concessione originaria e copia della ricevuta del pagamento del canone .
13. Per le esposizioni pubblicitarie la scadenza del pagamento è il 30 aprile .
14. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
15. Limitatamente all'annualità 2021 le scadenze delle rate di pagamento saranno stabilite con delibera di Giunta Comunale, in fase di determinazione delle tariffe .

Articolo 40 **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento-ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 41 **Sanzioni**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Il mancato rispetto dei termini è punito con la sanzione del 30% sull'importo del canone . Entro un mese dalla scadenza il concessionario può versare spontaneamente e con il ravvedimento operoso il canone con la sanzione ridotta al 5% .
3. Per le occupazioni abusive si applica quanto previsto dall'articolo 31, comma 25 della legge 23.12.1998 n. 448 e precisamente secondo le seguenti modalità :
 - a) un'indennità pari al canone considerando come permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale ;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità definita dalla lettera precedente, fermo restando la sanzione prevista dall'articolo 20 del codice della strada;
4. L'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai due precedenti commi, non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla comminazione di sanzioni amministrative per ulteriori al presente regolamento .
5. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimazione scritta al versamento .
6. Il Comune si riserva la facoltà, previa contestazione della relativa infrazione, di disporre con propria ordinanza la rimozione dei materiali ed il ripristino, se necessario, dell'area occupata con oneri a carico del trasgressore .
7. Per il controllo e la rilevazione delle occupazioni abusive, l'iter procedurale sarà il seguente : L'organo addetto al controllo (di norma Polizia Locale), provvederà al sopralluogo durante la quale verranno eseguiti rilievi fotografici ed eventuali misurazioni degli ingombri .Copia del verbale e dei relativi allegati sarà trasmessa immediatamente all'ufficio competente che confronterà le superfici occupate abusivamente e descritte nel verbale di sopralluogo, con quelle eventualmente concesse; in caso di accertata violazione verrà redatto verbale di violazione amministrativa e notifica dell'atto .
8. Per i verbali amministrativi redatti in seguito ad una violazione del presente regolamento, l'organo competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/81 è Il SINDACO .
9. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 65,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
10. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
11. il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 42

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Dirigente/ Responsabile del settore tecnico procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 43

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 44
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 45
Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area dell'esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 46
Terreni gravati da uso civico

1. I canoni sono determinati in applicazione dei coefficienti di cui al presente regolamento, anche per le concessioni rilasciate a seguito di autorizzazione regionale al mutamento temporaneo di destinazione.
2. Il Comune assume le spese relative al procedimento di mutamento temporaneo di destinazione, in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 2223 del 16/07/2003; ogni ulteriore richiesta di mutamento di destinazione, viene istruita unicamente previa dichiarazione del concessionario di assunzione integrale delle spese di procedimento.
3. Alla scadenza della concessione rilasciata previa autorizzazione regionale al mutamento temporaneo di destinazione delle terre di uso civico, il Comune acquisirà a titolo gratuito i manufatti od opere, ovvero parti di essi, dovesse risultare non rispondente alle finalità di tutela dei diritti della collettività, il privato dovrà provvedere, a proprie spese, alla demolizione ed alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, secondo l'originaria destinazione.
4. Qualora, alla scadenza dell'autorizzazione regionale al mutamento temporaneo di destinazione, l'acquisizione in proprietà da parte del Comune dei suddetti manufatti od opere, ovvero parti di essi, dovesse risultare non rispondente alle finalità di tutela dei diritti della collettività, il privato dovrà provvedere, a proprie spese, alla demolizione ed alla riduzione dello stato dei luoghi, secondo l'originaria destinazione.
5. Nel caso in cui il concessionario ceda, a qualunque titolo, e senza il consenso del Comune, l'attività esercitata sul terreno gravato da uso civico, l'attività esercitata sul terreno gravato da uso civico, la concessione decade. In tal caso il Comune diventa proprietario dei manufatti e delle opere costruite dall'ex concessionario sul suolo pubblico, corrispondendo la minore somma tra l'incremento del valore del fondo ed il costo dei materiali. Qualora l'acquisizione in proprietà da parte del Comune dei suddetti manufatti od opere, ovvero parti di essi, dovesse risultare non rispondente alle finalità di tutela dei diritti della collettività, il Comune potrà richiedere al privato di provvedere, a proprie spese, alla demolizione ed alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, secondo l'originaria destinazione e senza diritto ad indennità.
6. Nel caso in cui il comune comunichi su richiesta il consenso alla cessione di attività. Si procede ai sensi del presente regolamento nei casi di subentro.

7. Il rilascio della concessione è subordinato alla previa accettazione scritta, da parte del richiedente, delle prescrizioni di cui ai commi 4-5-6; dette prescrizioni devono inoltre espressamente risultare dall'atto di concessione .

Articolo 47 Attività Edile

1. Fatto salvo ogni riferimento al Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Locale, ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate , viene stabilito che, in caso di occupazioni d'urgenza previste dal Presente Regolamento, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone, escluse le prime 24 ore, contestualmente alla presentazione della domanda presso il servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale .

Articolo 48 Parcheggi di autovetture

1. Sono assoggettate al pagamento del canone le occupazioni temporanee con veicoli ad uso privati su aree a ciò destinate dal comune .
2. Il canone è commisurato alla superficie occupata ed è graduato in rapporto alla durata dell'occupazione medesima .

Articolo 49 Disciplina per rilascio concessione di occupazione suolo annesso ai pubblici esercizi con tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere e norme generali di esposizione

1. La concessione viene rilasciata garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio, determinata dalla proiezione dei muri interni sulla proprietà pubblica; gli elementi di arredo dovranno essere posti in posizione parallela e longitudinale rispetto alla facciata del fabbricato. È consentita un'occupazione di spazi limitrofi all'esercizio entro una distanza non superiore a 10 metri lineari, misurati secondo il percorso più breve a partire dalla porta di accesso alla pubblica via, ovvero da plateatico attiguo regolarmente assegnato, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e dei condomini adiacenti all'area. I cartelli riportanti i listini dei prezzi e forme pubblicitarie dovranno essere posizionati all'interno della superficie di plateatico concesso.
2. Non è consentito occupare spazi pubblici se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale, di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada . Appartengono alla classificazione di viabilità marginale, le strade che sono consentite ai soli residenti oppure quelle pedonali .
3. Non è consentito occupare suolo pubblico o parti di esso se l'occupazione:
 - a) è collocata ad una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri 1 dal tronco di alberi . Distanze inferiori saranno valutate al momento della richiesta di autorizzazione;
 - b) è collocata ad una distanza radiale non opportuna e/o adeguata dagli accessi alle chiese e/o capitelli votivi .
4. Non è consentita l'occupazione di suolo pubblico o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo monumentale ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 42/04 e successive modifiche ed integrazioni, se non previa autorizzazione della Sovrintendenza, fatta eccezione per tavolini o altri elementi che non precludano la vista dell'edificio. Le occupazioni di suolo pubblico non devono occultare la vista di targhe, lapidi, capitelli votivi o cippi commemorativi, autorizzati da Comune.
5. Non è consentita l'occupazione di suolo pubblico o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie le occupazioni di suolo pubblico non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. la distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del Settore Tecnico competente in materia di viabilità e

traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione dell'occupazione di suolo pubblico occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il Settore Tecnico competente in materia di viabilità e traffico.

6. Qualora più operatori economici richiedano la concessione di una stessa area pubblica ad uso plateatico, il Comune rilascia la concessione, comparando l'interesse pubblico con quello dei privati, tenuto conto della superficie di somministrazione interna risultante agli atti del Comune (agibilità, destinazione urbanistica, autorizzazione amministrativa in vigore). Ai fini della valutazione che il Comune dovrà operare per l'assegnazione agli operatori economici di una quota dell'area pubblica ad uso plateatico, rileverà unicamente la superficie interna di somministrazione, da intendersi quale effettiva superficie calpestabile come risultante da una planimetria attuale redatta e firmata da un tecnico. Qualora più operatori economici richiedano – anche in tempi diversi – la concessione di una stessa area pubblica ad uso plateatico, la durata delle concessioni resta quella prevista dall'art. 9 comma 1 del presente Regolamento (anni 6 con scadenza al 31 dicembre del sesto anno), mentre, nel corso del sessennio non verranno rilasciate ulteriori nuove concessioni. Le domande nuove pervenute nel sessennio verranno considerate e valutate solo in sede di assegnazione delle concessioni per il sessennio successivo, ciò perché la valutazione finalizzata all'assegnazione di aree pubbliche non può che essere unitaria e complessiva.

7. La valutazione sarà effettuata, con arrotondamento del risultato finale, secondo il metodo che segue:

- a) determinazione della superficie pubblica complessiva occupabile;
- b) determinazione della superficie di somministrazione interna risultante agli atti del Comune per ogni operatore economico richiedente la concessione;
- c) determinazione della quota di superficie pubblica complessiva occupabile (nella singola Piazza, Piazzetta, Vicolo, Via, ecc.) spettante ad ogni singolo operatore economico richiedente la concessione attraverso la formula:

$$Sc : 100 = Ss : n$$

Laddove:

“Sc”: indica la superficie pubblica complessiva occupabile;

“Ss”: indica la quota di superficie pubblica complessiva occupabile spettante all'operatore economico richiedente la concessione;

“n”: indica la superficie di somministrazione interna risultante agli atti del Comune per l'operatore economico richiedente la concessione.

La superficie rimanente non assegnata al 100% deve essere assegnata all'operatore economico del locale con maggiore storicità, quale esistenza nel corso degli anni dell'esercizio pubblico nell'immobile, a prescindere dalla continuità e dal cambiamento della gestione.

8. Qualora ad un esercizio commerciale sia stata rilasciata una concessione per l'occupazione di suolo pubblico su uno spazio non antistante lo stesso ed il medesimo spazio venga richiesto da altri esercizi commerciali, anch'essi non antistanti, la predetta area verrà assegnata, alla data del 30 Novembre dell'anno in corso, applicando la procedura di selezione tra i richiedenti ed assegnerà l'area conformemente al comma 6. La procedura di selezione avverrà tramite la pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio per la durata di giorni 30 (trenta), trascorsi i quali si procederà all'assegnazione anche in presenza di una sola richiesta.

9. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e dei condomini adiacenti all'area, l'estensione lineare massima non può i metri 10 oppure l'estensione di prospetto dell'esercizio, qualora fosse maggiore. Il parere del condominio, di cui al presente comma, non è necessario nel caso in cui :

- a) l'occupazione di suolo pubblico sia collocato sotto aree porticate ;
- b) l'occupazione in eccesso, rispetto alla proiezione dell'esercizio, sia posta ad almeno metri 1,50 da muro confinante privo di accessi e/o vedute dirette ;
- c) l'occupazione in eccesso rispetto alla proiezione dell'esercizio, sia posta ad almeno metri 2,50 da vedute dirette e balconi ;
- d) la distanza dai passi carrai sia posta ad almeno metri 3 .

10. Obblighi del titolare della concessione di occupazione di suolo annessa a pubblici esercizi:
- per motivi di decoro, nei casi di chiusura dell'esercizio per più di sessanta giorni, gli arredi (fioriere, piante) dovranno essere rimossi e l'area dovrà essere lasciata completamente libera. Nei giorni di riposo settimanale, tavoli, sedie, ombrelloni potranno rimanere accatastati all'esterno, purché non arrechino intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare;
 - l'utilizzo del suolo pubblico oggetto di concessione è consentito, di norma, per l'orario di apertura dell'esercizio. E' comunque facoltà dell'Amministrazione inserire nel provvedimento di concessione ulteriori prescrizioni;
 - qualora l'utilizzo del suolo pubblico oggetto di concessione arrechi disturbi accertati alla quiete pubblica, l'orario di occupazione potrà essere ridotto. Nel caso in cui, nonostante la riduzione dell'orario, vengano ancora accertati disturbi alla quiete pubblica, si procederà alla revoca della concessione di occupazione; - dovranno essere fatti salvi i diritti di terzi;
 - dovranno essere rispettati i limiti massimi di immissione del rumore come previsto dalle norme vigenti in materia;
 - l'arredo per l'occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie, ombrelloni, tende fisse e non, fioriere, menù, e quant'altro, dovrà essere conforme a quanto stabilito dalle norme tecniche in materia di insegne e tende da sole, ovvero "Regolamento per l'arredo e il decoro dell'ambiente urbano";
 - tutte le occupazioni dovranno rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e le disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e successive modifiche ed integrazioni.
11. Con riguardo a plateatici ad uso pubblico esercizio, coperti da strutture fisse al suolo in aderenza al fabbricato, regolarmente autorizzate anche successivamente all'ottenimento della concessione, il plateatico sarà limitato automaticamente alla proiezione della struttura al suolo . Eventuale plateatico non contiguo regolarmente rilasciato dovrà uniformare obbligatoriamente l'arredo urbano ivi presente (colore – tipologia ombrelloni e colore del fabbricato) . In casi particolari, ove la conformazione del plateatico sia irregolare e non permetta la posa in opera di una tenda che copra l'intera superficie, è ammessa l'installazione anche contigua, previa autorizzazione, di ombrelloni di misura tale da non superare il perimetro della concessione delimitato dalle borchie .
12. Per quanto non contemplato nel presente articolo si provvederà con atto di giunta comunale, sulla base di quanto previsto dal codice civile in materia .

Articolo 50

Aree a terra in zona portuale

1. il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento si applica anche alle Aree a terra in zona portuale .
2. Sono concedibili dal Comune nella demaniale portuale a terra le aree da adibirsi ad attività commerciali ed artigianali nell'ambito delle aree assegnate dalla Regione Veneto, in conformità al P.C.R. (Provvedimento del Consiglio Regionale) del 22.11.1988 n. 794 (pubblicato in B.U.R. Della Regione Veneto del 13.01.1989 n. 2) .

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 51

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano

statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 52 **Pubblicità realizzata su carrelli supermercati**

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria

Articolo 53 **Frecce direzionali – Pre-insegne**

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 54 **Locandine**

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 55 **Striscioni e gonfaloni**

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 56 **Dichiarazioni per particolari fattispecie**

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da

effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo

6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Articolo 57 **Regime transitorio**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 5 e 15 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potrà:

a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;

b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

4. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 11, commi 5 e 6.

Articolo 58
Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il _____